CAMERA DEI DEPUTATI N. 2321

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAZZOCCHI, FINI, TATARELLA, GASPARRI, RASI, SELVA, NICOLA PASETTO, BUTTI, LOSURDO, BONO, PEZZOLI, MESSA, ANTONIO PEPE, CARUSO, NUCCIO CARRARA, FOTI, ARMAROLI, MENIA, ALBERTO GIORGETTI, FINO, POLIZZI, BENEDETTI VALENTINI, TRINGALI, PORCU, COLUCCI, RALLO, STORACE, MANZONI, MATTEOLI, GRAMAZIO, ALBONI, LANDOLFI, CUSCUNÀ, ZACCHEO

Norme per la regolamentazione delle vendite sottocosto

Presentata il 25 settembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge è finalizzata a dare attuazione ad un ordine del giorno approvato il 27 settembre del 1990 dalla Commissione industria del Senato che, in sede di approvazione del progetto di legge istitutivo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, raccomandò al Governo di predisporre una disciplina delle cosiddette « vendite sotto costo », che costituiscono un deprecabile fattore di alterazione della concorrenza arrecando danno agli stessi consumatori.

Con la presente proposta di legge si dà una soluzione al problema delle vendite sottocosto con interventi di carattere amministrativo, prevedendo strumenti snelli di controllo, evitando di dar luogo a contenziosi di ordine giurisdizionale, che avrebbero ulteriormente aggravato il carico dei tributi civili.

Si è cercato, infine, di delineare una normativa semplice che evitasse di ingessare il mercato con il rischio di trasformarsi in un *boomerang* per gli stessi piccoli operatori che hanno tempi di smaltimento delle scorte di regola più lunghi di quelli delle imprese più grandi.

La presente proposta di legge si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 stabilisce il divieto della vendita sottocosto, da chiunque effettuata. L'articolo 2 si preoccupa di definire la vendita sottocosto ritenendo tale la vendita

di uno o più prodotti ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto.

Ad evitare incertezze giuridiche, si è peraltro, al comma 2, definito che cosa si intenda, ai fini della legge, per « prezzo effettivo di acquisto », tenendo presente la realtà degli scambi commerciali.

L'articolo 3 esclude l'applicazione della legge alle vendite di liquidazione e di fine stagione, disciplinate dalla legge n. 80 del 1980; alla vendita di prodotti alimentari altamente deperibili come i prodotti ittici freschi e le verdure fresche; alla vendita di prodotti alimentari effettuata in occasioni particolari, quali le festività natalizie e pasquali, una volta che siano tali festività trascorse; alla vendita di prodotti il cui valore commerciale sia diminuito a causa di una modifica della tecnologia utilizzata per la loro produzione o a causa dell'introduzione di nuove normative, relative alla loro commercializzazione.

Il comma 2 dell'articolo 3 conferma il divieto delle vendite sottocosto per le vendite promozionali disciplinate dall'articolo 8 della legge n. 80 del 1980, come sostituito dall'articolo della legge 12 aprile 1991, n. 130, allo scopo di evitare aggiramenti alla nuova normativa.

L'articolo 4 contiene le disposizioni sanzionatorie connesse alle violazioni del divieto generale di vendita sottocosto.

Seguendo l'orientamento della depenalizzazione si sono previste delle sanzioni di carattere amministrativo consistenti nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 10 milioni, con la possibilità di chiusura dell'esercizio per un periodo prestabilito in caso di recidiva.

Si sono previsti, infine, una procedura di controllo, da parte degli organi di vigilanza, e dei termini precisi per la segnalazione dell'infrazione all'autorità comunale competente per rendere efficace e tempestiva l'inibizione della ulteriore vendita effettuata in contrasto alle disposizioni della legge.

Onorevoli colleghi, con l'approvazione della presente proposta di legge si dà vita finalmente ad una normativa importantissima di cui il nostro comparto distributivo ha assolutamente bisogno nell'ambito di una sana programmazione commerciale.

Con la presente proposta di legge vengono tutelati tutti quegli operatori commerciali che, pur nelle difficoltà finanziarie ed economiche in cui si dibatte il mercato, possono tranquillamente continuare a svolgere le loro attività in una libera concorrenza non turbata da vendite sottocosto la cui origine spesso deriva da comportamenti di persone che vogliono, in tal modo, nascondere attività penalmente illecite.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Disposizione generale).

1. Ai sensi della presente legge la vendita sottocosto di prodotti, da chiunque effettuata, è vietata, salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 1.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge per « vendita sottocosto » si intende la vendita di uno o più prodotti ad un prezzo inferiore al prezzo effettivo d'acquisto.

2. Per « prezzo effettivo d'acquisto » si intende quello risultante dalle fatture di acquisto:

a) maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto, di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e dell'eventuale prezzo di trasporto fino ai magazzini o ai locali dell'impresa acquirente;

b) diminuito degli eventuali sconti connessi al prodotto purché, in ogni caso, contrattualmente certi e definiti, nonché degli eventuali sconti fuori fattura purché documentati, riconducibili al prodotto, non condizionati e non legati a controprestazioni da parte dell'acquirente.

ART. 3.

(Deroghe).

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) alle vendite disciplinate dai titoli I e II della legge 19 marzo 1980, n. 80;

b) ai prodotti ittici freschi ed alle verdure fresche altamente deperibili, con espresso divieto di pubblicizzare il prezzo di vendita mediante cartelli esposti all'esterno del negozio;

c) ai prodotti alimentari posti in vendita in occasione delle festività natalizie e pasquali, allorquando sia trascorsa la festività ed il prodotto non possa più essere venduto alle normali condizioni di mercato;

d) ai prodotti il cui valore commerciale sia diminuito a causa di una modifica della tecnologia utilizzata per la loro produzione o a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro commercializzazione.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle vendite promozionali di cui all'articolo 8 della legge 19 novembre 1980, n. 80, come sostituito dall'articolo 2 della legge 12 aprile 1991, n. 130.

ART. 4.

(Sanzioni).

1. Chiunque violi la disposizione di cui all'articolo 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 10 milioni, irrogata dal sindaco.

2. In caso di recidiva, il sindaco dispone la chiusura del punto di vendita da due a otto giorni.

3. Quando è accertata una violazione alla disposizione di cui all'articolo 1 della presente legge il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce, per iscritto, entro le successive 24 ore, al sindaco del comune nel cui territorio è avvenuta la violazione, e ne informa, per gli eventuali profili di competenza, la Procura della Repubblica e la Guardia di finanza. Nel rapporto devono essere riportati i dati relativi all'azienda ed ai prodotti venduti sottocosto e l'indicazione della data in cui sono avvenuti i fatti,

possibilmente corredata da supporti cartacei e fotografici, tenuto presente quanto previsto dall'articolo 2.

4. Entro tre giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, il sindaco ordina con provvedimento motivato la cessazione della vendita condotta in violazione al divieto di cui all'articolo 2 della presente legge, ed irroga le sanzioni previste dai commi 1 e 2.

5. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 1, il sindaco ordina la chiusura del punto di vendita per un periodo non superiore a dieci giorni. La stessa sanzione si applica qualora siano state accertate tre distinte violazioni del divieto di cui all'articolo 1.

6. Qualora sia stata pubblicizzata la vendita di un prodotto ad un prezzo inferiore al prezzo effettivo di acquisto come definito dall'articolo 2 della presente legge, la sanzione di cui al comma 1 è raddoppiata.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-2321
Lire 500